



SPETT. LI CLIENTI

- LORO SEDI -

Castelfranco Veneto, 1 settembre 2011

**Oggetto: INCENTIVATA LA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI IN
FORMA DIGITALE**

Riteniamo opportuno, con la presente, comunicarVi le principali novità che riguardano la possibilità per le imprese di conservare le scritture obbligatorie (generalmente tenute in copia cartacea), con un documento informatico definitivo.

Con la conversione in legge del Decreto Sviluppo trova nuovo impulso la tenuta delle scritture contabili (principalmente il libro giornale ed il libro inventari) in forma digitale. È la lettera *f-quater*) del co.2 dell'art.6 del D.L. n.70/11 (convertito nella L. n.106/11) che modifica la disposizione contenuta nell'art.2215-*bis* del Codice civile, al fine di rendere ancora più appetibile l'abbandono della carta per la tenuta e la conservazione delle scritture e dei documenti contabili.

L'introduzione della conservazione digitale

Con la Legge n.2/09 (di conversione del D.L. n.185/08) è stato introdotto nel Codice civile l'articolo 2215-*bis* al fine di rendere possibile la dematerializzazione dei libri e delle scritture contabili la cui tenuta e conservazione è imposta dalla normativa civilistica.

Tale disposizione nella sua prima versione prevedeva l'apposizione della firma digitale e la marcatura temporale con cadenza trimestrale. Tale modalità ha sconsigliato in molti casi l'adozione di tale possibilità in quanto la stessa obbligava a "blindare" le scritture contabili, rendendole immodificabili, più volte nel corso dell'anno (per la precisione quattro volte atteso l'obbligo trimestrale).

Le nuove ed incentivanti disposizioni

Con il D.L. n.70/11 convertito in legge, l'apposizione della firma digitale e la marcatura temporale passano a cadenza annuale.

Il documento informatico statico, contenente le registrazioni, potrà essere firmato digitalmente e marcato temporalmente una sola volta all'anno, anziché con cadenza trimestrale.

Un'altra rilevante novità riguarda la tempistica entro la quale ciò deve avvenire.
Con una modifica apportata all'art.2215-*bis* c.c. in sede di conversione in legge del Decreto, la tempistica civilistica si allinea a quella fiscale:

firma digitale e marcatura temporale potranno essere apposte entro il termine dei tre mesi successivi alla data prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi. In pratica, nello stesso termine previsto per la stampa in forma cartacea delle predette scritture e libri contabili.

Alla luce delle nuove previsioni la tenuta delle scritture contabili in forma digitale è alquanto consigliata, **soprattutto per gli effetti probatori** che le scritture tenute e conservate con tale modalità assicurano (si ricorda, infatti, che per effetto dell'abolizione dell'obbligo di vidimazione delle scritture contabili avvenuta nel 2001, la tenuta in forma cartacea delle stesse senza vidimazione - non più obbligatoria - non assicura valenza probatoria alle stesse).

^^*^*^*^*

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento necessitasse, cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

- Michela Pellizzer -

- Federica Vanzin -

Federica Vanzin